



**Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione**  
**Coordinamento MINISTERO GIUSTIZIA**

Via Arenula, 69/70 - 00186 Roma - tel. 0668852036 - tel/fax 066869555  
www.giustizia.uilpa.it - giustizia@uilpa.it

Prot. 17/102021/uil

Roma, 28.10.2021

Prof.ssa **Marta Cartabia**  
Ministra della Giustizia  
e-mail: [protocollo.gabinetto@giustizia.it](mailto:protocollo.gabinetto@giustizia.it);

On.le **Anna Macina**  
Sottosegretario alla Giustizia  
e-mail: [sottosegretario.macina@giustizia.it](mailto:sottosegretario.macina@giustizia.it)

I criteri di mobilità dei lavoratori della Giustizia, in applicazione della normativa di legge e di contratto vigente che riserva tale materia al confronto con le organizzazioni sindacali, sin dalla fine degli anni novanta sono stati disciplinati dalla contrattazione collettiva integrativa.

Nell'organizzazione giudiziaria sono stati siglati tre accordi su tale importante materia e precisamente il 28 luglio 1998, il 20 marzo 2007 ed il 15 luglio 2020. Quest'ultimo accordo, che è quello vigente (allegato 1), è stato negoziato dall'attuale Direttore Generale del personale e della formazione (**ossia da una persona che, in carica ormai da diversi anni, ben conosceva la disastrosa situazione dell'organico e la sostenibilità delle procedure di mobilità da parte degli uffici giudiziari**) ed è stato sottoscritto, dopo un anno di trattative, dal Sottosegretario con delega al personale. Nelle altre articolazioni del Ministero gli accordi di mobilità sono stati sottoscritti dai direttori generali del personale.

Tra le principali novità dell'accordo vi è, oltre alla digitalizzazione delle procedure, una pregnante disciplina della mobilità endodistrettuale incentrata sul coinvolgimento della Direzione Generale del personale a garanzia del rispetto dei criteri concordati per la regolamentazione di tale delicata materia. Ed invero, proprio sulla mobilità endodistrettuale, nel corso degli anni, si erano registrate le maggiori criticità a causa della sistematica violazione delle regole contrattuali da parte dei Capi di Corte.

**ORBENE L'ACCORDO SOTTOSCRITTO IL 15 LUGLIO 2020 È STATO SISTEMATICAMENTE VIOLATO DALL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE.**

Ed invero, fatta eccezione per tre interPELLI di assestamento (ossia gli interPELLI riservati alle figure professionali per le quali sono previste nuove assunzioni), i quali sono stati pubblicati in ritardo rispetto ai tempi concordati e comunque in violazione dei parametri definiti dall'accordo a causa della esiguità dei posti messi a concorso, **nessuno degli interPELLI previsti dall'accordo è stato pubblicato, né quello ordinario nazionale (la pubblicazione era prevista entro il 15 dicembre 2020), né quello di sede (la pubblicazione era prevista entro il 31 luglio 2021), né quello finalizzato alla stabilizzazione dei distaccati (la pubblicazione era prevista entro il 1 giugno 2021).**

Anche la disciplina della mobilità distrettuale, innanzi richiamata, è stata sistematicamente violata. Infatti, la Direzione Generale del personale, mentre nei confronti alcuni Capi di Corte si è dimostrata inflessibile,

restituendo al mittente provvedimenti adottati *contra legem* con l'invito a soprassedere, nei confronti di altri Capi di Corte si è dimostrata molto più clemente ponendo in essere una sorta di silenzio assenso o addirittura autorizzando esplicitamente l'adozione di provvedimenti oggettivamente illegittimi. È il caso del provvedimento della Corte di Appello di Napoli, non censurato dalla Direzione Generale del personale, con il quale illegittimamente è stato applicato un lavoratore **in posizione di distacco, giusto provvedimento dell'amministrazione centrale**: l'accordo consente di applicare, secondo la procedura dettagliatamente concordata, solo lavoratori di ruolo presso gli uffici giudiziari del distretto non quelli distaccati o già applicati (allegato 2). È il caso sempre della Corte di Appello di Napoli che, nell'inerzia della Direzione Generale del personale, ha applicato a Napoli Nord l'unico Funzionario Unep in servizio presso l'Unep di Ischia si sguarnendo *contra legem* l'ufficio di tale fondamentale figura professionale (allegato 3). È il caso anche del provvedimento della Corte di Appello di Milano, non censurato dalla Direzione Generale del personale, con il quale, su istanza dell'interessato, illegittimamente un direttore, **neovincitore di concorso, in servizio da solo un mese presso il Tribunale di Pavia** e titolare di legge 104 per assistenza ad un familiare disabile, è stato applicato al Tribunale di Sondrio (allegato 4). Fermo restando il sacrosanto diritto del lavoratore che assiste un disabile in condizione di gravità di avvicinarsi al luogo di residenza, è noto che **nell'organizzazione giudiziaria la mobilità temporanea per i neoassunti è stata concesso solo a coloro che hanno superato con successo i quattro mesi del periodo di prova**; è noto che da sempre la mobilità *ex lege* 104 è disposta dall'amministrazione centrale e non dalle Corti di Appello; è altrettanto noto che il presupposto della mobilità, anche temporanea, *ex lege* 104 è l'esistenza di un posto scoperto in organico nella figura interessata (il Tribunale di Sondrio viceversa vanta oggi **il pieno organico nella figura del direttore**). E ancora vi è la scandalosa situazione che si è venuta a creare presso l'UNEP di Crotone. Da tale ufficio, che ha **una carenza di personale del 70%**, è stato applicato, in violazione dell'art. 20 dell'accordo sottoscritto con le parti sociali e **nell'inerzia dell'amministrazione centrale**, un assistente giudiziario al Tribunale di Crotone che, su un organico di 9 unità di assistenti giudiziari, vanta una presenza di ben otto assistenti giudiziari (allegato 4 bis).

La gestione della mobilità da parte della Direzione Generale è dunque stata sino ad oggi non solo obbiettivamente *contra legem*, perché posta in essere in violazione delle norme, e partigiana, perché realizzata in violazione del principio costituzionale di imparzialità, ma anche opaca in quanto è stata attuata in violazione del diritto di informazione riconosciuto alle organizzazioni sindacali e del principio di trasparenza. Ed invero, con nota circolare del 9 aprile 2021 (allegato 5), **la Direzione Generale ha ingiunto ai capi degli uffici di non fornire informazioni sulle vacanze in organico in quanto di competenza esclusiva dell'Amministrazione Centrale**: *“in considerazione dell'avvenuto rilascio, in più occasioni e in maniera del tutto irrituale, delle certificazioni inerenti le vacanze disponibili presso uno o più uffici giudiziari da parte degli Uffici medesimi, si prega, anche tenuto conto della rimodulazione delle piante organiche disposta con DDMM. 14 febbraio 2018 e 20 luglio 2020, di astenersi dal rilasciare notizie inerenti le vacanze in organico, e a maggior ragione attestazioni o certificazioni, in quanto di competenza esclusiva di questa Amministrazione Centrale”*. Proprio partendo da tale inconsueta disposizione **la UIL**, congiuntamente a CGIL e CISL, **ha chiesto all'Amministrazione Centrale, senza alcun riscontro, le informazioni sulle dotazioni organiche e sul personale in servizio** (*“dotazione nazionale complessiva, distinta per singola figura professionale, unità presenti, carenza e conseguente tasso di scopertura; dotazione di ogni, singolo Ufficio locale dell'organizzazione giudiziaria, distinta per singola figura professionale, unità presenti, carenza, comprensiva di quanti siano a vario titolo distaccati o applicati, e conseguente tasso di scopertura”*) con una prima nota il 31 maggio scorso, indirizzata anche al Capo Dipartimento (allegato 6), con una seconda nota il 6 luglio scorso, indirizzata al Gabinetto del Ministro (allegato 7).

Proprio in considerazione della dissennata gestione della mobilità sopra descritta **la UIL**, congiuntamente a CGIL e CISL, ha chiesto il 9 settembre scorso (allegato 8) **la riapertura del tavolo negoziale in attuazione di una clausola di salvaguardia contenuta nell'accordo sottoscritto un anno fa**: *“l'Amministrazione e ciascuna delle Organizzazioni firmatarie hanno la facoltà di richiedere una nuova sessione di incontri tra la parte datoriale e la parte sindacale, decorsi almeno dodici mesi dalla sottoscrizione del presente Accordo, al fine di verificarne la persistente adeguatezza e valutare se del caso l'opportunità di eventuali modifiche”* (art. 26). **Naturalmente anche questa richiesta non ha avuto alcun riscontro in violazione della vigente norma contrattuale.**

È evidente che l'Amministrazione Centrale ha preteso di avere le mani libere in tema di mobilità ossia la possibilità di gestire la stessa a proprio piacimento ed al di fuori di ogni regola. Non meraviglia pertanto che

**tra i primi punti della piattaforma rivendicativa della Giustizia, rispetto alla quale la UIL, congiuntamente a CGIL CISL, ha indetto la mobilitazione dei lavoratori della Giustizia, vi è proprio il pieno rispetto in tema di mobilità dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza.**

Considerata la gravità della situazione che vede coinvolti i vertici dell'organizzazione giudiziaria (NB tutti magistrati), la UIL chiede una assunzione di responsabilità politica da parte delle SS LL al fine di definire in tempi rapidi la questione.

La UIL si riserva libertà di azione in caso di negativo riscontro.

Distinti saluti.

*Il Coordinatore Generale  
Domenico Amoroso*  
